

Provincia di Biella

Ordinanza n° 44/620-4-422BI – Istanza in data 16 marzo 2016 della società “Soimar Energy Srl”, con sede in Torino, per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica dal torrente Cervo, in territorio del Comune di Campiglia Cervo (BI), ad uso energetico (produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili), con restituzione integrale nello stesso corso idrico superficiale. Pratica provinciale n° 422BI.

IL DIRIGENTE DI AREA

Vista l’istanza in data 16 marzo 2016, presentata e registrata in pari data, al n° 6.051 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica in data febbraio 2016 e firmata dal Dr. Ing. Giuseppe DELLACASA ed altri, con la quale la società “Soimar Energy Srl”, con sede in Torino, corso Einaudi, n° 30, ha inteso chiedere nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica avente le seguenti caratteristiche:

- * località: Valmosca del Comune di Campiglia Cervo (BI);
- * presa: sponda orografica sinistra del torrente Cervo;
- * restituzione: sponda orografica sinistra del torrente Cervo;
- * uso dell’acqua: energetico (idroelettrico);
- * portata massima istantanea: 130 l/s;
- * portata media annua: 130 l/s;
- * salto utile: 67,87 mt;
- * potenza nominale media: 86,50 Kw;
- * arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;

Visti il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L. n° 241/1990 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. ed il D.M. 30 marzo 2015;

Visto il regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, come successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);

2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 5 maggio 2016, all’Albo Pretorio del Comune di Campiglia Cervo (BI);

3. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, oltre che potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 22 giugno 2016, con ritrovo alle ore 10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campiglia Cervo (BI). Detta visita, a termini del 1 comma, dell’articolo 14 del D.P.G.R. n°

10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso il Comune di Campiglia Cervo (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:

- * Autorità di Bacino del Fiume po, di Parma;
- * Comando Regione Militare Nord, di Torino;
- * Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, di Biella;
- * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Piemonte, Dipartimento di Biella;
- * Comune di Campiglia Cervo (BI);

6. alla Amministrazione Comunale di Campiglia Cervo (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tecnica ed Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:

* il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tecnica ed Ambientale della Provincia di Biella;

* il responsabile del procedimento è il Dr. Graziano STEVANIN;

* il referente per il procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;

8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;

9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della L.R. n° 40/1998;

10. ai rappresentanti delle amministrazioni comunali partecipanti di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 18 aprile 2016

Il Dirigente di Area e del Servizio
Davide ZANINO